



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

DELIBERA del 11 gennaio 2022
(relazione del Direttore sul riscontro alla diffida Mur)

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Vista	la Legge n. 508/1999;
Visto	il D.P.R. n. 132/2003;
Visto	lo <i>Statuto</i> del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" approvato con D.D. n. 662 del 31.10.2003;
Udita	la relazione del Direttore sul riscontro della Diffida del 3/12/2021 emanata dal Mur ai sensi dell'art. 64-bis, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito dalla legge n. 108 del 2021;
Ringrazia	Il Direttore, Il Presidente, i più vicini collaboratori, Il Direttore amministrativo, il Responsabile dell'ufficio di ragioneria, gli uffici amministrativi;
Considerato	che a parere unanime del Consiglio accademico tutti i rilievi mossi dal MUR non sembrano ascrivibili a inadempienze degli Organi Direttore, Presidente, Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione;
Considerato	che a parere unanime del Consiglio accademico, <u>non</u> sussistono i presupposti sostanziali né procedurali per l'applicazione della sopra riferita disposizione di legge;
Considerato	Il prestigio nazionale e internazionale del Conservatorio Santa Cecilia
Considerato	che il Conservatorio ha assicurato negli anni la continuità della didattica e dell'attività artistica anche avente proiezione esterna anche internazionale
Considerato	che vi è un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione
Considerato	che sono imminenti le elezioni per il rinnovo del Direttore
Considerato	che la struttura amministrativa del Conservatorio si è rinnovata nelle figure del Direttore amministrativo e del Responsabile dell'ufficio di ragioneria;
Considerato	che sono imminenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio accademico
Considerato	che andrebbe rispettato il diritto/dovere del corpo docente di poter eleggere gli organi Direttore e Consiglio accademico

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrate e sostanziale del presente dispositivo

DELIBERA

Di fare propria la relazione del Direttore che costituisce una sintesi di quanto inviato al MUR in riscontro alla Diffida emanata dal Mur ai sensi dell'art. 64-bis, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito dalla legge n. 108 del 2021



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Di riportare il testo integrale della Relazione di seguito al presente dispositivo, di cui ne fa parte integrante

Di inviare al Mur la presente delibera, comprensiva della relazione.

Consiglio Accademico (11 gennaio 2022)

**Relazione del Direttore sulla Diffida MUR nota 16542 in data 3.12.2021
e sui riscontri inviati dal Conservatorio in data 2.01.2022**

(relazione richiesta al Direttore dai membri del CA, che al termine della riunione l'hanno fatta propria, con delibera approvata all'unanimità dei presenti, ossia dei 9/10 del CA)

1) PREMESSA

In data 3.12.2021, il Conservatorio ha ricevuto a firma della Direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore, e inviata per conoscenza al Capo di Gabinetto MUR, la diffida ai sensi dell'art. 64-bis, c.7, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla Legge n. 108/2021.

Tale diffida nell'elencare alcune "*criticità amministrative e contabili*": si colloca inoltre "*Nel quadro dei compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – tra l'altro interessate da importanti progetti di internazionalizzazione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – il Ministero è tenuto a valutare, con urgenza, il ricorso ai mezzi approntati dall'ordinamento per poter responsabilmente assicurare, in modo celere ed efficace, il ripristino dell'ordinata gestione dell'Istituzione, anche a tutela dell'immagine e del prestigio del Conservatorio*".

La recente normativa sui poteri di controllo del Ministero sulle Istituzioni AFAM, in vigore dal 29.07.2021, prevede che, in casi simili, il MUR invii all'Istituzione una diffida volta alla risoluzione delle problematiche segnalate, mediante l'adozione di atti correttivi. Si precisa che "diffida" è il termine tecnico previsto dalla legge in oggetto, e che nell'ordinamento giuridico è un atto con il quale si inoltra avviso formale al fine di compiere o di non compiere una determinata azione (e in questo caso si sostanzia in una esortazione a compiere atti).

Le problematiche segnalate al Conservatorio riguardano due dei tre casi di legge nei quali gli organi delle Istituzioni possono essere rimossi, ossia il caso a) "*per gravi o persistenti violazioni di legge*", e il caso b) "*quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione*"; non compare invece il caso c) "*in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi*"



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi".

Già all'indomani della diffida, il Presidente e il Direttore hanno avviato un lungo e approfondito periodo di lavoro al quale hanno partecipato con grande disponibilità tutti gli Uffici amministrativi del Conservatorio, nonché i Revisori dei conti del Ministero dell'Economia e Finanza e del Ministero dell'Università e Ricerca, in un periodo che si è dovuto confrontare tra l'altro con i problemi della pandemia, con quelli dello *smart working* e con il periodo delle festività.

Ciò nonostante, nei tempi previsti sono stati compiuti gli atti correttivi richiesti, ed è stato inviato alla Direzione generale e per conoscenza al Capo di Gabinetto, un articolato riscontro di 68 pagine, comprensivo di 118 allegati.

2) GIURISPRUDENZA

Nel riscontro si argomenta di come non sussistano i presupposti sostanziali né procedurali per l'applicazione della sopra riferita disposizione di legge.

1. Autonomia delle istituzioni AFAM. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 508 del 1999, "*Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'**articolo 33 della Costituzione** riconosce il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento*".

Il successivo comma 4 aggiunge che "*Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e **godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile** ai sensi del presente articolo, **anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici**, ma comunque nel rispetto dei relativi principi*".

L'autonomia delle istituzioni come il Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma, dunque, è tutelata direttamente dall'art. 33 della Costituzione, in maniera analoga a quella delle Università e delle altre Istituzioni di alta formazione.

Possono pertanto richiamarsi le riflessioni della giurisprudenza amministrativa e costituzionale e della dottrina maturate a commento di casi analoghi a quello che ne occupa, per i quali la Costituzione o la legge consente la rimozione, lo scioglimento o il commissariamento degli organi di altri enti titolari di attribuzioni costituzionali (cfr. art. 126 Cost., in tema di scioglimento dei Consigli regionali;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

art. 141 del d. lgs. n. 267 del 2000 in tema di rimozione dei titolari degli organi di governo degli enti locali, etc.).

2. Requisiti di ordine procedimentale. La giurisprudenza costituzionale si è più volte espressa sui casi di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, affermando che la legge deve *“apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione”* (sentt. nn. 177 del 1988 e 43 del 2004), sicché è necessario che la legge preveda *“un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento”* (cfr. sentt. nn. 153 del 1986, 416 del 1995 e 43 del 2004).

Ferma la differenza tra esercizio del potere sostitutivo e rimozione degli organi di governo, deve osservarsi che l'adozione del provvedimento *ex art. 64-bis*, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021 non sarebbe legittima ove codesta Spett.le Amministrazione non avviasse una fase di interlocuzione procedimentale, segnalando ai titolari degli organi dell'Ente scrivente motivate e puntuali considerazioni sull'attività espletata, documentata e illustrata concernente i profili segnalati nella Nota del 3 dicembre 2021 qui riscontrata.

Né potrebbe essere invocata l'esigenza di provvedere con urgenza. Invocare ragioni di urgenza, infatti, sarebbe in evidente contraddizione con quanto disposto con la Nota del 3 dicembre 2021, nel quale il Ministero non ha ritenuto di intervenire con urgenza.

3.- Requisiti di ordine sostanziale. L'art. 64-*bis* del d.l. n. 77 del 2021 prevede la rimozione degli organi di governo delle istituzioni AFAM:

- a) *“per gravi o persistenti violazioni di legge”*;
- b) *“quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione”*;
- c) *“in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi”*.

Codesta Amministrazione non ha rilevato profili ascrivibili alla lett. c), sicché non c'è ragione di dedurre in merito.

Quanto alle ipotesi di difetto di funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili all'Istituzione, è del tutto evidente che tali profili non sussistono nel caso di specie.

L'unico profilo attinente a tale fattispecie indicato nella Nota qui riscontrata è quello relativo alla designazione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti e a quello relativo al rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. Si rinvia alla nota specifica sul punto a dimostrazione del fatto che tale circostanza non è imputabile agli attuali organi del Conservatorio, e che anzi gli attuali organi, non appena messi dal Ministero nelle condizioni di agire (il Presidente con la nomina del Ministro e il Direttore con l'autorizzazione a indire le elezioni della Consulta degli Studenti) hanno lavorato a ritmi serrati per ricostituire la Consulta degli Studenti.

In ogni caso è evidente che il Conservatorio ha assicurato negli anni la continuità della didattica e dell'attività artistica avente proiezione esterna anche internazionale, né risulta attivo alcun



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

contenzioso in cui si chiede l'annullamento delle delibere dell'Ente per difetto di funzionamento della Consulta o per il profilo della persona che ha partecipato al CdA come rappresentante degli Studenti.

3.1. Quanto alle ipotesi di "gravi o persistenti violazioni di legge", va segnalato quanto segue. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 126 Cost. (scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta "*che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge*"), "*risponde alla necessità costituzionale di un «immediato allontanamento» dalla carica della persona che la occupa (sentenza n. 12 del 2006)*", caso "*davvero «eccezionale» (sentenza n. 50 del 1959)*" che, solo, può "*giustificare un «atto di penetrante ingerenza» (sentenza n. 81 del 1979) nell'autonomia*" dell'Ente che lo sopporta (Corte cost., sent. n. 149 del 2011).

Come si vede, affinché il provvedimento di rimozione sia valido, devono ricorrere circostanze davvero eccezionali, che non possono limitarsi a mere irregolarità o a singoli elementi problematici che possono verificarsi e in concreto si verificano in ogni plesso amministrativo pubblico senza, però, che si ricorra al massimo strumento sanzionatorio dello scioglimento dell'Ente (ove così non fosse, del resto, a ogni pronuncia del Giudice amministrativo che accoglie un ricorso del privato, riscontrando un'illegittimità dell'azione amministrativa, dovrebbe seguire il commissariamento del correlato plesso della Pubblica Amministrazione; conclusione, questa, tanto assurda quanto inaccettabile).

La Corte costituzionale ha anche osservato che "*L'art. 126 Cost. richiede che la grave violazione di legge sia imputabile all'organo di vertice della Regione, che ne viene sanzionato*" (sent. n. 149 del 2011). Anche tale statuizione è rilevante nel caso di specie, in quanto codesta Amministrazione non potrebbe legittimamente adottare il provvedimento *ex art. 64-bis* del d.l. n. 77 del 2021 ove non fosse riscontrata una responsabilità specifica degli organi destinatari del provvedimento.

Ciò rileva in particolare per quelle criticità che non sono state causate dagli organi di vertice del Conservatorio, bensì dall'inerzia di altri organi ed enti (si vedano le deduzioni riferite alla composizione degli organi collegiali e alla designazione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti).

3.2. Può parimenti essere richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno 7 giugno 1990, n. 17102/127/1, in cui il Ministero prendeva posizione sull'applicazione della disposizione oggi confluita nell'art. 141 del d. lgs. n. 267 del 2000, che consente la rimozione degli organi di governo degli enti locali in caso di "*gravi e persistenti violazioni di legge*". Se è vero che nel TUEL – Testo Unico degli Enti Locali il legislatore ha usato la particella "*e*" mentre nel d.l. n. 64-*bis* si usa la disgiuntiva "*o*", le considerazioni della Circolare sono comunque di sicuro rilievo anche nella presente vicenda.

Nella circolare si legge quanto segue:

- "*Con la aggiunta dell'aggettivo «grave» la fattispecie viene resa omogenea a quella dello scioglimento del consiglio regionale. Ciò comporta che - in verità, conformemente alla consolidata prassi che da tempo si era instaurata sulla base del diritto previgente - non una qualsiasi violazione di legge può legittimare un intervento straordinario ed eccezionalmente lesivo dell'autonomia*"



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

quale è lo scioglimento dell'organo elettivo, ma soltanto una violazione che si qualifichi particolarmente per la sua gravità";

- *“Esemplificativamente può dirsi che sono gravi le violazioni che si riflettono direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, che **compromettono la stessa funzionalità dell'ente locale**, ovvero la **funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici**”.*

Tanto, ovviamente, non accade nel caso di specie. Le contestazioni mosse da codesto Ministero nella Nota riscontrata si riferiscono a profili puntuali che non compromettono la funzionalità del Conservatorio (che, del resto, ha dato elevatissima prova di efficienza e funzionalità anche nelle recenti giornate festive, nelle quali è stato portato a termine un programma di eventi di rilievo internazionale, comprendente ben 54 concerti nel solo periodo intercorrente tra il settembre e il dicembre 2021.

Sulla performance del Conservatorio si rinvia anche:

alle lusinghiere *Conclusioni* contenute nelle relazioni del Nucleo di Valutazione, tutte pubblicate sul sito istituzionale;

ai riconoscimenti e ringraziamenti provenienti da Ministeri, Ambasciate, Enti locali, Ospedali, Associazioni di rilevanza sociale etc.;

all'elenco di quanto fatto sinora nei due ultimi mandati direttoriali.

Nemmeno le contestazioni relative alla gestione del bilancio (tutte insussistenti o comunque superate, come debitamente illustrato nelle pertinenti Note) assurgono alla minima gravità che legittima il provvedimento di rimozione, non fosse altro perché il bilancio dell'Ente si presenta solido e in attivo.

3.3. In altri termini, per *“gravi o reiterate violazioni di legge”* devono intendersi le condotte poste in essere dagli organi di governo dell'Ente in violazione a quanto disposto da particolari leggi dello Stato, violazioni ripetute e temerarie, destinate a ripercuotersi traumaticamente sullo svolgimento delle funzioni dello scrivente ente, fino a tradursi, in definitiva, nell'inosservanza palese, rilevante e reiterata del quadro normativo applicabile.

In questa prospettiva il TAR del Lazio, nella sent. n. 5970 del 2014, interpretando la formula *“gravi e reiterate violazioni di legge”*, ha affermato che lo scioglimento è legittimamente adottato *“solo in presenza di gravi deviazioni e illeciti degli amministratori e dei componenti degli organi elettivi degli enti locali”*, ipotesi che qui certamente non ricorre.

4. Responsabilità in caso di illecita adozione del provvedimento ex art. 64-bis del d.l. n. 77 del 2021. Gli scriventi confidano che il procedimento d'interlocuzione in atto fugherà ogni dubbio sulla corretta gestione del Conservatorio. Ciò detto, ci si permette di rappresentare a codesta Spett.le Amministrazione che l'adozione del provvedimento *ex art. 64-bis* del d.l. n. 77 del 2021 in carenza dei presupposti potrebbe determinare gravi responsabilità e, in via consequenziale, anche ipotesi di danno erariale, derivanti dal gravissimo e irreparabile danno (specie reputazionale) che si provocherebbe in capo ai titolari degli organi oggetto di rimozione che – si consenta di osservare – sono professionisti di riconosciuta fama (destinatari di importanti incarichi, anche in varie Commissioni ministeriali e importanti Istituzioni, insigniti di premi e riconoscimenti anche internazionali, etc.); per non parlare del danno all'immagine nazionale e internazionale del



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Conservatorio "Santa Cecilia", con conseguente dequalificazione anche dei titoli di studio ottenuti dalle Studentesse e dagli Studenti.

Ciò detto, in pieno spirito di collaborazione e lealtà istituzionale, si confida nella prosecuzione del rapporto di cooperazione tra lo scrivente Conservatorio e codesto Ministero, per la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico.

5. Responsività e leale collaborazione con il Ministero. Da ultimo si consenta di rimarcare che gli attuali organi del Conservatorio (che sarebbero i destinatari del provvedimento di rimozione) si sono sempre dimostrati responsivi nei confronti di ogni suggerimento, richiesta, sollecitazione proveniente dal Ministero e mai si sono posti in posizione "di blocco", di ostruzionismo, di inerzia rispetto alle osservazioni provenienti dal Ministero.

Facendo nuovamente appello alla giurisprudenza costituzionale, si può osservare che la condotta degli attuali organi del Conservatorio si è sempre orientata al principio di leale collaborazione con il Ministero. Secondo la Corte costituzionale, il principio cooperativo "*si traduce infatti in concreto in doveri e aspettative – di informazione, di previsione di strumenti di raccordo e, in generale, di comportamenti realmente collaborativi, corretti e non ostruzionistici, in definitiva, appunto, leali – che non possono che essere reciproci*" (così la sent. n. 217 del 2020).

Alla luce della continua apertura alla leale collaborazione da parte degli organi del Conservatorio, l'adozione del provvedimento *ex art. 64-bis* del d.l. n. 77 del 2021 risulterebbe illogica e poco comprensibile, prima ancora che illegittima per difetto dei presupposti.

3) SINTESI DEI RISCONTRI INVIATI DAL CONSERVATORIO

Premessa

Il Conservatorio dispone di tutti gli organi necessari previsti dal D.P.R. 132/2003, e cioè:

a) Presidente; b) Direttore; c) Consiglio di Amministrazione; d) Consiglio Accademico; e) Collegio dei Revisori MEF e MUR; f) Nucleo di valutazione; g) Collegio dei professori; h) Consulta degli Studenti.

Il Direttore e il Consiglio Accademico saranno rinnovati, attraverso le previste procedure elettive, per l'avvio dell'anno accademico 2022/2023 e il sottoscritto Direttore, M^o Roberto Giuliani, essendo al termine del suo secondo mandato, non potrà essere rieletto per il triennio 2022-2025 (si consenta di osservare che il prossimo rinnovo di dette cariche rende irragionevole la prospettiva dell'adozione del provvedimento di rimozione degli organi ai sensi dell'art. 64-bis del d.l. n. 77 del 2021).

La struttura amministrativa del Conservatorio si è rinnovata nelle figure del Direttore amministrativo e del Responsabile dell'ufficio di ragioneria, che si sono trovati in grande difficoltà operativa con riferimento ai periodi presi in esame dalla diffida, anche a causa del fatto che i funzionari uscenti non hanno inteso fornire alcun supporto collaborativo.

A partire dall'anno 2021 questo Conservatorio ha conseguito il pieno ripristino dell'ordinata gestione,



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

e quanto rilevato con riguardo all'esercizio finanziario 2019 non ha avuto riverberazioni negative sugli equilibri di bilancio negli anni finanziari successivi, tant'è che il fondo avanzo definitivo agli esercizi finanziari 2019 e 2020 ammonta a:

- Consuntivo 2019 € 1.749.039,80
- Consuntivo 2020 € 2.385.963,75 sulla base del quale è stato poi redatto il preventivo finanziario 2021 (Tabella dimostrativa avanzo di amministrazione).

Mentre l'effettivo valore della cassa, come certificato dai Revisori dei conti MEF e MUR con verbale 2 e 3 del 2021 nei rispettivi anni ammonta a:

- cassa al 31/12/2019 € 2.224.646,33
- cassa al 31/12/2020 € 2.903.229,09

Ad oggi il Conservatorio risulta avere un saldo di cassa al 22/12/2021 di € 4.039.758,79.

I punti della diffida (in corsivo), le considerazioni legali e gli atti correttivi adottati

1. "Bilancio e rendiconto relativi all'anno 2019":

1.1. *"gli importi a destinazione vincolata risultano indicati senza vincolo di destinazione;"*

Tale situazione è stata causata da un mero errore materiale: la mancata *"flaggatura"* all'interno del programma informatico.

L'atto correttivo è costituito dalla Delibera del 29.12.2021 (*Modifica della composizione grafica della Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 allegata al preventivo finanziario 2019*) che ha consentito di evidenziare l'indicazione della natura dei fondi vincolati.

La mancata indicazione di fondi vincolati nella Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione 2018 non si è riverberata nel preventivo finanziario gestionale 2019 e non ha portato ad alcun utilizzo improprio dei predetti fondi.

Si fa presente che la rettifica delle tabelle allegata ai documenti di bilancio è certamente consentita dalla legge e dai principi costituzionali, circostanza che di bel nuovo depone per l'assoluto superamento di tutte le contestazioni.

In diverse occasioni la Corte costituzionale ha affermato che il principio di equilibrio dinamico di bilancio (art. 81 Cost.) consente (e talora impone, a seguito del giudicato costituzionale) agli enti pubblici di sanare "ora per allora" nei documenti di bilancio le eventuali difformità dai principi contabili di Stato (per tutte v. Corte cost., sent. n. 6 del 2019).

Applicato al caso che ne occupa, si ribadisce, detto principio non può che comportare l'accertamento, da parte di codesto Ministero, della cessazione di ogni profilo problematico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

1.2 *"l'avanzo di amministrazione determinato al termine dell'esercizio 2018, utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione 2019, risulta composto interamente da somme senza vincolo di destinazione mentre, nello stesso, sono presenti rilevanti importi a carattere vincolato;"*

Si tratta presumibilmente del finanziamento ottenuto nell'E.F. 2017 per il funzionamento della sede delocalizzata di Villa Battistini (Contigliano, Rieti), di cui al D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 21.01.2018, il quale però, pur in assenza di un espresso vincolo, è stato comunque completamente utilizzato per il funzionamento della sede delocalizzata di Rieti negli EE.FF. 2018-2019-2020-2021.

L'atto correttivo è costituito dalla Delibera del 29.12.2021 (*Istituzione e modifica capitoli di entrata e di uscita al Bilancio 2021 per gestione fondi destinati al funzionamento della sede di Rieti del Conservatorio*) che ha individuato il capitolo 66, prima destinato solo ai rimborsi, come unico capitolo in cui confluiscono le spese per la sede di Rieti, a partire dall'esercizio finanziario 2021.

1.3 *"il bilancio di previsione 2019 non risulta pervenuto al Ministero, come invece previsto dall'art. 36, comma 4, RAFC;"*

In data 31/12/2021 si è provveduto a inviare alla PEC dgfis@postacert.istruzione.it il Bilancio di previsione 2019 ed i suoi allegati, non inviati precedentemente per un disguido degli uffici.

In data 2.01.2022 si è provveduto a inviare alla PEC dgfis@postacert.istruzione.it il rendiconto 2019 ed i suoi allegati.

Si ricorda al proposito che la complessa gestione relativa alla chiusura dell'E.F. 2019 è stata possibile solo dall'anno finanziario 2021.

1.4 *"nel portale MEF "Bilancio Enti" non risultano inseriti i prescritti dati relativi al bilancio di previsione, alle variazioni e al rendiconto;"*

In data 31/12/2021 si è provveduto ad iscrivere quanto dovuto nel portale MEF "Bilancio Enti".

1.5 *"non è stata adeguatamente riscontrata la richiesta di questo Ministero di giustificare il ricorso alla disposizione ex art. 18, comma 4, RAFC che consente al Direttore amministrativo, con atto motivato, di ordinare l'assunzione di impegni privi della necessaria copertura finanziaria, informandone i Revisori dei conti; ed invero il Conservatorio ha espressamente riconosciuto l'inosservanza di tale previsione laddove ha comunicato che "non è stata riscontrata agli atti alcuna nota da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria circa l'assunzione di impegni privi della copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo", di talché gli impegni, privi di copertura, risultano palesemente viziati;"*



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Il Direttore amministrativo, seguendo la prassi verificata come adottata nei precedenti EE.FF., ha provveduto nell'E.F. 2019 ad assumere impegni di spesa privi della copertura finanziaria, come previsto e consentito dal RAFC, verificando preventivamente la disponibilità di cassa e solvenza dei capitoli dai quali attingere. Gli impegni assunti non hanno quindi compromesso gli equilibri di bilancio e i capitoli privi di copertura sono stati rimpinguati.

Come atti correttivi, si producono il necessario atto motivato del Direttore amministrativo, per le assunzioni di impegni privi della copertura di spesa nel corso dell'E.F. 2019, relativi al cap. 503 "spese di giudizio" privo di copertura finanziaria e l'invito al Direttore amministrativo e al Responsabile dell'ufficio di ragioneria ad attenersi, per il futuro, alla lettera del RAFC.

Anche in questo caso vale la giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. Corte cost., n. 6 del 2019) che ha ammesso, in virtù del principio dell'equilibrio dinamico di bilancio, la possibilità di rettifica dei dati di bilancio anche *ex post* (circostanza ammissibile specie ove, come nel caso di specie, non ci sono effetti negativi in termini di disavanzo di bilancio).

Va ancora sottolineato che le spese in oggetto erano dovute e non certo derivanti da arbitrio o discrezionalità del Direttore amministrativo e che, in ogni caso, con adeguato atto interno si è richiesto di non procedere più in tal senso, onde evitare ogni futura contestazione.

1.6 *"l'allegato 4 "tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione a fine esercizio", pubblicato nel sito, riporta la quantificazione dell'avanzo di amministrazione al 3/8/2019 anziché 31/12/2018;"*

Si è provveduto alla pubblicazione della Tabella dimostrativa con data 31/12/2018, unitamente alla delibera del **Delibera del Consiglio di amministrazione** del 29.12.2021 (*Modifica della composizione grafica della Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 allegata al preventivo finanziario 2019*).

1.7 *"per la prevista relazione allegata al bilancio di previsione 2019 – sebbene il Conservatorio abbia rappresentato che l'estensore è stato, come di prassi, il Direttore amministrativo – non risulta pervenuto a questo Ministero alcun documento firmato dal Presidente, come invece previsto dall'art. 34, comma 7, e dall'art. 36, comma 1, RAFC;"*

L'atto di riferimento è il verbale del Consiglio di amministrazione che contiene la delibera del 27 maggio 2019 (*Approvazione Bilancio di Previsione A.F. 2019*) firmato dal Presidente, in cui si approva il Bilancio di previsione 2019 e tutti gli allegati, compresa la Relazione, previsti dal RAFC.

In data 2.01.2022 si è provveduto a inviare alla PEC dgfis@postacert.istruzione.it il rendiconto 2019 ed i suoi allegati in un unico file.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

1.8 *"in merito al residuo passivo nei confronti della Regione Lazio, non è stata fornita alcuna prova documentale di quanto comunicato dall'Istituzione relativamente alle intese con la Regione stessa volte a raggiungere un accordo sulla quantificazione della somma da restituire."*

Si tratta di fondi assegnati nel lontano 2003 per i corsi di formazione POR Lazio.

L'atto correttivo è la richiesta alla Regione Lazio di comunicare le somme effettivamente versate sul conto intestato al Conservatorio, richiesta che si allega, al fine di proseguire le interlocuzioni sulla quantificazione della somma eventualmente da restituire.

In termini generali e con riferimento alle scritture di bilancio, si deve però rappresentare che, ai sensi dell'all. 4/2 del d. lgs. n. 118 del 2011 nonché in ossequio ai principi di sana e prudente gestione contabile, è opportuno (se non addirittura doveroso) che l'Ente, in presenza di un contenzioso (ancorché non attivato in sede giurisdizionale, dunque in mancanza di effettiva "litispendenza") proceda a valutare una richiesta di restituzione di fondi proveniente da altro ente pubblico come "passività potenziale".

L'all. 4/2 prevede che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva"*.

Secondo i medesimi principi, in pendenza della definizione del contenzioso, la gestione della passività deve essere mantenuta a titolo di residui.

In questo senso, l'aver iscritto la somma a bilancio non può certo costituire oggetto di una contestazione da parte del Ministero vigilante. Si consenta di osservare che sarebbe stato certo meno opportuna la condotta contraria, per il semplice motivo che, ove si addivenisse alla constatazione dell'onere in capo al Conservatorio, si determinerebbe un "debito fuori bilancio".

A tal proposito la recente pronuncia della Sez. controllo della Corte dei conti Regione Puglia del 9 luglio 2021, n. 112, osserva che l'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) rimette all'Ente la valutazione del grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei contenziosi pendenti, al fine di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Tali accantonamenti devono, peraltro, essere effettuati già nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo *de iure* esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c.d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720

www.conservatoriosantacecilia.it

2. **“Criticità gestionali:** *dall’esame della documentazione relativa al bilancio di previsione 2019 e di quanto comunicato dal Conservatorio agli Ispettori con nota del 31/8/2020, nonché da quanto ribadito dall’Istituzione con nota n. 9823 del 5/8/2021, è emerso che alcune assegnazioni del Ministero finalizzate ad interventi di edilizia e acquisto attrezzature sono state invece imputate ad interventi di manutenzione ordinaria, determinando quindi un improprio utilizzo delle relative risorse finanziarie.*”

Le criticità riguardanti le mancate imputazioni sono state rimosse attraverso la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2021 (*Utilizzo fondo avanzo di amministrazione non vincolato per ripristino dei fondi vincolati per spese in conto capitale per interventi di edilizia e acquisto strumenti musicali*) che ha previsto la ricollocazione delle assegnazioni del Ministero finalizzate ad interventi di edilizia e acquisto attrezzature, nei capitoli di pertinenza iniziale.

In relazione al Bilancio preventivo 2022 il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe e di individuare una corretta allocazione di specifici fondi vincolati ha emanato con riguardo agli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 6 aprile 2018 (Programmi lett. B) la **Delibera CdA del 29.12.2021** (Decreto MUR-MEF n. 1064 del 17 agosto 2021 di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 6 aprile 2018 (Programmi lett. B) – Istituzione nuovi capitoli di entrata e di uscita per la gestione contabile dei finanziamenti) per l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di uscita e la **Delibera del 29.12.2021** (Decreto MUR-MEF n. 1064 del 17 agosto 2021 di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 6 aprile 2018 - Programmi lett. B – **provvedimenti amministrativi per la gestione del finanziamento**) per la gestione del finanziamento.

3. **“Firma digitale del presidente reggente:** *“tale firma sarebbe stata apposta su alcuni contratti di docenza, a febbraio 2019, senza l’autorizzazione del titolare (vicenda rimessa alle autorità competenti)”*.

Nell’UNICO caso riscontrato la firma digitale dell’allora presidente reggente è stata apposta su documenti già firmati con firma olografa, al fine di trasmettere al richiedente MEF due contratti di lavoro a tempo determinato, evitando di creare danni economici ai due supplenti. L’apposizione della firma digitale non ha prodotto alcun effetto giuridico ulteriore rispetto alle versioni con firma olografa.

In relazione ai comportamenti – e quindi anche alla affidabilità delle dichiarazioni– dell’allora presidente reggente, che ricopriva nel CdA la carica di esperto MUR, il prof. [omissis] , si consideri che lo stesso risulta ora indagato per associazione a delinquere dalla Procura di Vibo Valentia nell’ambito dell’inchiesta *Diacono*; il prof. [omissis] è stato inoltre autore di una relazione all’allora Direttore generale AFAM, largamente falsa – come dimostrato dal Conservatorio con relazione via pec al Ministro e a tutti gli Uffici AFAM – ma causa dell’avvio dell’attività ispettiva presso il



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Conservatorio, non priva anch'essa di aspetti problematici, come l'assenza di terzietà di uno dei due incaricati, tra i temi affrontati nella relazione con oggetto *Contesto amministrativo e problematiche riscontrate nell'attività ispettiva*, inviata dal Conservatorio via pec agli Uffici ministeriali interessati, al termine della irrisolto estesa attività ispettiva alla quale l'Istituzione è stata sottoposta per oltre un anno, perlopiù in periodo di emergenza covid-19.

L'attuale Presidente, in data 16.12.2021 (prot. 16732) ha inviato a tutti i detentori di firma elettronica in Conservatorio una nota con oggetto *Circolare - D. Lgs.: 85/2005. Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica*, per richiamare l'attenzione sugli *"obblighi di legge che il titolare di firma digitale è tenuto a rispettare"*.

4. "Modifiche irrituali del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità (RAFC): *"il Regolamento risulta essere stato modificato senza seguire le procedure ex l. n. 508/1999, con conseguente incidenza sulla validità delle determinazioni successive che dovrà essere verificata."*

Il Consiglio di amministrazione con delibera del 28/05/2021 ha annullato la delibera del 27/05/2021 avente ad oggetto le integrazioni al RAFC di cui sopra, resesi all'epoca necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa e per evitare il blocco dell'intera attività del Conservatorio. Lo stesso Conservatorio ha trasmesso al Ministero l'elenco di tutte le operazioni effettuate in tale condizione, a riprova della necessità delle azioni.

5. "Rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione: *"nell'a.a. 2019/2020, per il rappresentante degli studenti nominato in seno al Consiglio di Amministrazione non sarebbe stato correttamente accertato il mantenimento dello status di studente, con pregiudizio della funzionalità e della legittimità dei lavori e delle deliberazioni dell'organo collegiale"*.

Il caso è quello della rappresentante degli studenti delegata dalla Consulta degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, rimasta nel CdA in considerazione del Decreto di nomina ministeriale che scadeva al 2.08.2020. Peraltro, se il Conservatorio avesse deciso di superare il dettato del Decreto ministeriale, si sarebbe comunque trovato nella situazione, scaduta la Consulta, di non poter far subentrare altro soggetto, con il risultato che la componente studentesca sarebbe rimasta prima di qualsiasi rappresentanza.

Il Conservatorio ha ora recepito quanto contenuto nella nota della Direzione Generale prot. 7242 del 20.05.2021.

Ha verificato lo *status* di studente dei candidati eletti nella Consulta: in occasione del Decreto di proclamazione della Consulta degli Studenti e del Decreto di integrazione della Consulta degli Studenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Per quanto riguarda poi la “*legittimità delle deliberazioni*” del CdA, come si evince chiaramente dai verbali e dagli estratti delle delibere dell’Organo, pubblicati sul sito *Amministrazione trasparente*, le decisioni del CdA sono state sempre prese a maggioranza o all’unanimità dei presenti, e quindi, per quanto rileva ai fini della votazione, o alla prova di resistenza, la presenza o assenza di un membro non avrebbe mutato le determinazioni del CdA. Non si riscontra quindi alcun “*pregiudizio della funzionalità e della legittimità dei lavori e delle deliberazioni dell’organo collegiale*”.

Si rinvia, per quanto applicabili al caso, anche alle considerazioni sul “*collegio perfetto*” che si trovano al termine della risposta al punto 8.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha dato inoltre disponibilità, su proposta del Direttore e del Presidente, a rivedere tutte quelle questioni di interesse degli Studenti, che siano sollevate dalla nuova Consulta, anche riguardanti le passate decisioni del CdA di cui al punto.

Inoltre, in data 2.01.2022, il Presidente e il Direttore hanno invitato i Rappresentanti degli Studenti della Consulta ad un incontro informale.

6. [Presunte] “Violazioni del decreto legislativo n. 81 del 2008: “*il RSPP pro tempore, arch. [omissis], dimessasi il 23 maggio 2019, ha rappresentato che «nonostante quanto già segnalato in data 26 aprile 2019, sono state verificate dalla scrivente gravi condizioni di rischio al terzo piano della Sede di Via dei Greci per lavori di manutenzione fatti eseguire in difformità alle prescrizioni di legge, in mancanza di supporto tecnico (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza), in mancanza di autorizzazione, ed in assoluta mancanza di informazione e verifica preventiva con la scrivente RSPP per la programmazione e l’esecuzione dei lavori stessi nel rispetto delle minime condizioni di sicurezza e antinfortunistiche per studenti e lavoratori.»*”

Gli ingenti lavori di manutenzione si sono svolti nel pieno rispetto del d.lgs. n. 81 del 2008, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, affidandoli a imprese in possesso di tutte le caratteristiche prescritte dalla disciplina vigente e iscritte al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e hanno riguardato anche gli interventi relativi alle normative antincendio (rimozione delle formiche non ignifughe ecc.).

Il rilievo si riferisce a un UNICO E ISOLATO episodio durante il quale gli operai, per mettere in sicurezza un tramezzo di costruzione recente, minacciato da una crepa, sono intervenuti su una sua porzione. Si precisa che l’ex aula di cui trattasi e la zona di deposito temporaneo delle formiche, al terzo piano, erano inoltre chiuse ai non addetti ai lavori dal tempo della prescrizione ASL/VVFF, e quindi nessun pericolo, ammesso che ve ne fosse stato, poteva riguardare docenti e studenti. L’ex aula inoltre, essendo individuata per la realizzazione della via di fuga antincendio, è rimasta sigillata in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (*Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 per il ripristino della scala con demolizione della volta*), giunta il 26 novembre u.s. a riprova, se ce ne fosse bisogno, che dal 26 aprile 2019 in poi non è mai stato effettuato alcun lavoro sulla porzione edilizia interessata.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Risulta inoltre che la Direzione amministrativa aveva inoltre immediatamente segnalato alla ditta i rilievi inoltrati dalla RSPP, prontamente risolti.

Nessun rilievo è inoltre stato segnalato in relazione agli ingenti lavori che hanno per esempio interessato in estate la Sala Accademica, a riprova dell'attenzione dei responsabili.

Ad ogni buon conto, in data 2.01.2022, il Presidente ha scritto al Direttore amministrativo la seguente pec: *"Gentilissima dott.ssa Sergi, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2021, in cui la S.V. è stata nominata RUP per i lavori edilizi relativi ai Finanziamenti ministeriali D.M. MUR-MEF 1064 del 17/08/2021, Le raccomando di informare sempre e preventivamente il RSPP nel rispetto delle finalità di cui al Decreto legislativo 81 e per garantire la sicurezza dei lavoratori, dei professori e degli studenti e di ogni altro soggetto che frequenta a qualunque titolo i locali del Conservatorio. Con ogni riguardo"*.

7. "Potere disciplinare nei riguardi degli studenti: sono emerse criticità in relazione a un procedimento disciplinare definito nei confronti di uno studente per dichiarazioni del medesimo nel corso di un'assemblea on line e ad altri procedimenti disciplinari avviati dal Direttore in situazioni di potenziale conflitto di interessi."

Il caso riguarda il provvedimento disciplinare di sospensione comminato a uno studente, di anni 38, e ai procedimenti disciplinari avviati, e poi archiviati, nei confronti di altri tre studenti, che avevano, nel corso di una assemblea pubblica *on line*, leso l'immagine del Conservatorio, e offeso e minacciato gravemente i diversi uffici e organi dell'Istituzione, comportamenti punibili a norma del Regolamento disciplinare degli studenti.

Secondo il dettato del D.P.R. 132/03: *"Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti"*, e non si rileva in questo caso assolutamente alcun conflitto di interessi, in quanto il Direttore ha agito come rappresentante del Conservatorio e dei docenti, e non come persona fisica direttamente lesa dalla condotta disciplinarmente rilevante.

Si noti inoltre che la sanzione (sospensione di soli due mesi dalle lezioni, dal 21.04.2021 al 20.06.2021, mentre il *Regolamento disciplinare* arriva a prevederla fino a tre anni) non ha provocato danni al percorso di studio dello studente potendosi recuperare le poche lezioni perse, ed esistendo, oltre alla sessione estiva di giugno 2021, quella autunnale 2021 e quella invernale 2022, per sostenere i numerosi esami che lo separano dal diploma di Triennio.

È meditata opinione degli scriventi che il Direttore del Conservatorio non possa essere considerato *iudex suspectus* nel caso di specie.

Ai sensi dell'art. 51 cod. proc. civ., infatti, *"il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza"*



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720

www.conservatoriosantacecilia.it

come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa".

È del tutto evidente che non ricorre qui alcuno dei casi predetti.

Sul punto, richiamando un recente arresto del Giudice amministrativo (TRGA-Tribunale di Giustizia Amministrativa - Bolzano, ord. 245 del 2019), va osservato che:

- *"l'art. 51 c.p.c. relativo ai casi di astensione obbligatoria del giudice, ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, tipizza situazioni di incompatibilità con l'esercizio della funzione giurisdizionale comportante il rischio di decisioni parziali ovvero l'insorgenza, nelle parti coinvolte nel giudizio, del sospetto che siffatte decisioni possano essere assunte";*

- *"i suddetti casi di astensione obbligatoria rispettivamente di ricusazione incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge; essi sono per ciò di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2017, n. 22930, Sez. II, 17 febbraio 2006, n. 3570, Sezioni Unite, ordinanza 8 ottobre 2001, n. 12345; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 marzo 2019, n. 83; TAR Liguria, Sez. I, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 981) e la relativa valutazione va pertanto effettuata con estrema cautela";*

- *"tra tali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della funzione giurisdizionale figurano le ipotesi di cui al n. 3) del comma 1, espressamente indicate dai ricorrenti a sostegno dell'istanza di ricusazione; si tratta precisamente del caso, in cui il magistrato «ha causa pendente o grave inimicizia ... con una delle parti o alcuno dei suoi difensori»";*

- *"Al riguardo è stato ampiamente chiarito, che il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato anche dall'altra parte, e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo e non originanti da normali dinamiche attinenti allo svolgimento del rapporto processuale (Cassazione penale, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43884; negli stessi termini Cassazione penale, Sez. II, 10 settembre 2019, n. 37494, Sez. VI 13 marzo 2018, n. 22540)";*

- *"Il Collegio ricorda come la Cassazione penale abbia già avuto modo di enucleare il principio di diritto secondo il quale **la qualità di parte offesa assunta dal magistrato, in diverso procedimento penale rispetto a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione di ricusazione, non denota necessariamente inimicizia grave, né configura, di per sé, motivo di ricusazione, anche quando ciò sia conseguenza di una querela presentata dal medesimo magistrato nei confronti della parte poi sottoposta al suo giudizio** (Cassazione penale, Sez. VI, 1° febbraio 1990, n. 249 e Sez. III, 11 marzo 2016, n. 10121)".*

Tale principio può essere invocato anche nel caso di cui qui ci si occupa, a dimostrazione che, anche ove le frasi contestate avessero leso la dignità e l'onorabilità del Direttore del Conservatorio, egli non sarebbe risultato incompatibile nell'esercizio dell'azione disciplinare.

Come atto correttivo a seguito delle note formali e delle consultazioni per le vie brevi con i competenti Uffici ministeriali, il Direttore ha sottoposto al Consiglio Accademico la seguente delibera, prot. 17146, che è stata approvata.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

DELIBERA del 21 Dicembre 2021
(Integrazione del Regolamento disciplinare)

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Visto	la Legge 241/1990, in particolare all'art. 6-bis c. 1 (<i>Conflitto di interessi</i>);
Vista	la Legge 508/1999;
Visto	il D.P.R. 132/2003, in particolare all'art. 6 c. 4;
Visto	il <i>Regolamento disciplinare per gli Studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma</i> del 22.09.2017;
Considerate	le recenti osservazioni ministeriali relative ai casi di potenziale conflitto di interessi nei procedimenti disciplinari;
Condivisa	la proposta del Direttore al riguardo;
Sentiti	i Consiglieri;

per le motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DELIBERA

L'integrazione dell'art. 6 con il seguente nuovo comma 2: "*Nei casi in cui si ravvisino conflitti di interesse tra il Direttore, titolare per Legge dell'azione disciplinare nei confronti degli Studenti, e gli Studenti oggetto di procedimenti disciplinari, la questione va sottoposta al Consiglio Accademico, che individuerà autonomamente il soggetto che sostituirà il Direttore in tutte le fasi della procedura prevista dal Regolamento disciplinare*".

8. "Elezione dei rappresentanti della Consulta degli studenti: "*dopo le elezioni per il periodo 2015-2018, tenutesi il 26 novembre 2015, la Consulta degli studenti non è stata rinnovata fino al luglio 2021 ed è stata formalmente costituita solo nel mese di novembre 2021, dunque con un ritardo di circa tre anni; ciò incide anche sulla legittimità delle determinazioni assunte dal Conservatorio in assenza dell'Organo consultivo.*"

Nella minuziosa ricognizione dell'accaduto inviata al Ministero si è ricordato intanto che, come previsto dal *Regolamento della Consulta degli Studenti*: "*Il termine del mandato nei Consigli Accademico e di Amministrazione decorre alla scadenza dell'Organo in cui il rappresentante è stato designato*" e quindi gli studenti hanno correttamente continuato a essere rappresentati negli organi oltre la scadenza della Consulta. Successivamente, prevalentemente per la situazione pandemica, che ha bloccato tutte le elezioni, e per la mancanza del Presidente, la naturale indizione delle elezioni è stata ritardata. Dal momento in cui però la Direzione generale, grazie a numerosi confronti, ha sciolto i nodi critici sull'indizione delle elezioni, autorizzando il Direttore a indire le votazioni in luogo del Presidente, con una serrata serie di date e di riunioni, è stato possibile ricostituire la Consulta, prevedendo il voto on line il 29 e 30 luglio 2020. Dalla sua proclamazione però, la Consulta non



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720

www.conservatoriosantacecilia.it

ancora è riuscita a riunirsi per diversi disaccordi interni (documentati dai loro carteggi inviati per conoscenza al Conservatorio) e senza alcuna responsabilità degli altri organi del Conservatorio, che anzi hanno cercato in tutti i modi di favorire le relative riunioni.

In conclusione, al netto dell'emergenza covid-19 e della cronologia ricostruita, l'unico periodo critico rimane il semestre intercorrente tra l'estate del 2019 e l'inizio del covid, e comunque, dovendo per *Regolamento della Consulta* l'elezione essere indetta dal Presidente della medesima, detto ritardo non ricade sotto la responsabilità dell'attuale Presidente né dell'attuale Direttore.

In via generale si deve rappresentare che, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 6 maggio 2021, n. 3555), deve farsi applicazione dei "*principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui «la strutturazione di un organo collegiale di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (Consiglio di Stato sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2500, Consiglio di Stato sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3363)»*".

La citata sentenza prosegue osservando che:

- "*anche la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità civile (cfr. Corte cost. 12 marzo 1998 n. 52; Cass. S.U. 24 agosto 1999, n. 603; Cass. S.U. 5 febbraio 1999, n. 39, Cass., Sez. lav., n. 8245 del 26 aprile 2016) non hanno mai ritenuto necessario, a fini di rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che organi con attribuzioni amministrative fossero collegi perfetti*";

- "*Riveste inalterata attualità sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale «il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare» (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1991, n. 539) (Cons. St. Ad. plen. n. 17/2018)»;*

- "*La giurisprudenza di questo Consiglio ha ulteriormente evidenziato come la qualificazione dell'organo collegiale in termini di collegio perfetto richieda una previsione di legge che, espressamente o implicitamente, preveda la presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e valutative che il collegio medesimo deve operare (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 6033/2018 e n. 5990/2020)»;*

- "*L'indice più sicuro per individuare un collegio perfetto - quando la legge non offra elementi univoci in tal senso - è costituito dalla previsione, accanto ai componenti effettivi, anche di componenti supplenti, essendo lo scopo della supplenza garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'assenza di taluno dei suoi componenti (Cons. St., sez. VI, n. 3363/2011)».*

Ebbene: nel caso di specie né la L. n. 508 del 1999, né il D.P.R. n. 132 del 2003 né, infine, lo Statuto del Conservatorio definiscono il CA o il CdA come "*collegio perfetto*" e/o contemplano le figure dei supplenti, sicché, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra riferito, deve escludersi che



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

esso possa essere definito "*collegio perfetto*", con elementi di criticità per le deliberazioni assunte in mancanza di uno dei componenti. Per converso, risulta meritevole di tutela l'efficienza dell'organo "*senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'assenza di taluno dei suoi componenti*", come richiamato dalla sentenza sopra citata.

Come atti correttivi, sia per quel che riguarda la parte formale, sia per quanto riguarda la parte sostanziale, i due organi CA e CdA hanno già dato disponibilità piena, nel momento in cui verranno designati i rappresentanti della Consulta, a riprendere in considerazione, dietro loro richiesta, gli argomenti di interesse studentesco sui quali gli organi si sono pronunciati nel periodo interessato. Inoltre, nelle more della designazione dei componenti della Consulta degli Studenti per rappresentarli in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione – che sarebbe dovuta avvenire, per loro ennesima convocazione, entro e non oltre il 13 gennaio – il Presidente e il Direttore, come già detto al punto 5, hanno inviato in data 2.01.2022 ai Rappresentanti degli Studenti della Consulta l'invito ad un incontro in via informale per il 7.01.2022; nel frattempo una studentessa, eletta in precedenza ma non nominabile nella Consulta perché non iscritta all'anno accademico 2021/2022, ha impugnato gli atti relativi di fronte al TAR, ingenerando volutamente l'ennesimo ritardo.

Il Direttore
M° Roberto Giuliani